


# ARAN

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"  
U.O. Regioni ed Enti Locali

ARAN - Protocollo Uscita  
  
N.0015354/2018 del 06/09/2018

Roma

All' *Unità di servizio*  
*Comando*  
*di*

Prot. n. 14606 del 30 luglio 2018  
Risposta a nota prot.n. 11040 del 26 luglio 2018

Oggetto: art.67, comma 2, lett.a) del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali

Nel merito dei quesiti formulati, relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:

- 1) l'espressione usata nell'art.67, comma 2, lett.a) del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 "a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019" deve essere intesa nel senso che detto incremento delle risorse stabili è applicato e calcolato con decorrenza dal 31.12.2018 ma le relative risorse possono essere utilizzate solo dall'anno 2019;
- 2) secondo le regole generali, il personale in comando, e per tutta la durata dello stesso, diventa dipendente, solo in senso funzionale e a tutti gli effetti dell'ente nel quale presta effettivamente e temporaneamente servizio, ma il datore di lavoro in senso proprio, titolare del rapporto di lavoro con il dipendente, è e resta sempre il comune di appartenenza. L'incremento previsto dall' art.67, comma 2, lett.a) del CCNL del 21.5.2018 concerne le risorse stabili, cioè quelle risorse che, già previste dai contratti collettivi, hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e continuità nel tempo. Si tratta, cioè, di quelle risorse che, una volta quantificate e inserite, sulla base delle previsioni dei CCNL vigenti, tra quelle destinate alla contrattazione integrativa, restano definitivamente acquisite alle stesse. Pertanto, proprio le caratteristiche specifiche, rispettivamente dell'istituto del comando e delle risorse stabili, non consentono di computare, ai fini dell'applicazione dell'incremento dall' art.67, comma 2, lett.a) del CCNL del 21.5.2018, anche il personale utilizzato temporaneamente dall'ente in posizione di comando ed in servizio presso lo stesso alla data del 31.12.2015. Infatti, diversamente operando, si determinerebbe una situazione in evidente contrasto con quanto sopra detto. Infatti, l'ente incrementerebbe, stabilmente e permanentemente, le proprie risorse stabili, tenendo conto anche di personale che solo temporaneamente è utilizzato dallo stesso, dato che

il datore di lavoro in senso proprio, come sopra detto, è e resta solo l'ente di effettiva appartenenza. Sarà tale ente, invece, ad applicare l'incremento di cui si tratta. E' appena il caso di rilevare che, evidentemente, è da escludere anche la possibilità di un doppio incremento e cioè di uno presso l'ente di appartenenza e l'altro presso l'ente che si avvale del personale in comando. Tali indicazioni valgono non solo per l'istituto del comando ma anche per quegli altri comunque allo stesso assimilabili (distacco, assegnazione temporanea, utilizzo a tempo parziale, ecc.);

- 3) relativamente a tale particolare ipotesi, si ritiene che, secondo criteri di logica e ragionevolezza, anche questo personale possa essere computato ai fini dell'incremento previsto dall'art.67, comma 2, lett.a) del CCNL del 21.5.2018. Infatti, anche se lo stesso era in servizio nel 2015 presso l'Unione, a seguito di processi di mobilità attuati in sede di costituzione dell'Unione stessa, è indubbio che si tratta pur sempre di personale dell'ente, rientrato presso lo stesso per effetto di scioglimento dell'Unione dopo il 2015. Tale personale, inoltre, non determina alcun incremento di spesa per l'Unione, dato che questa, come detto, si è sciolta prima dell'applicazione del nuovo CCNL. Diversamente ritenendo, si determina una situazione peculiare per cui detto personale non solo non viene computato presso l'Unione, ma neppure presso l'ente di appartenenza a seguito del rientro. Pertanto, l'ente non potrebbe disporre di maggiori risorse, pure essendosi incrementato il numero dei propri dipendenti in servizio, a seguito del rientro in sede di quelli precedentemente transitati presso l'Unione. Può essere utile anche un'ultima osservazione. Se l'Unione non si fosse disciolta prima del nuovo CCNL, la stessa avrebbe applicato certamente applicato l'art.67, comma 2, lett.a) del CCNL del 21.5.2018 anche con riferimento a questo particolare personale, Se successivamente a questo momento, l'Unione si fosse disciolta, la stessa avrebbe trasferito all'ente di appartenenza, con il personale, secondo le regole generali anche le relative risorse stabili, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione del citato art.67, comma 2, lett.a);
- a) in tale particolare fattispecie, poichè nel 2015 il personale era in servizio presso l'ente, si ritiene che questo debba procedere all'applicazione dell'incremento previsto dall'art.67, comma 2, lett.a) del CCNL del 21.5.2018 computando anche il personale di cui si tratta, trasferendo, poi, il relativo importo all'Unione, ai sensi dell'art.70-sexies del medesimo CCNL del 21.5.2018.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Dr. Gianfranco Rucco

